



Associazione Nazionale Carabinieri

NUCLEO
DI VOLONTARIATO
E DI PROTEZIONE CIVILE
" SALERNO "
OdV

STATUTO ORGANICO



STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) l' Organizzazione di Volontariato (OdV) denominata "**NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ANC - OdV SALERNO**" (di seguito denominato **Nucleo**).

- La sede legale del Nucleo è in Salerno alla Via Davide Galdi n.29.
- La variazione della sede legale nell'ambito regionale non costituisce modifica statutaria.
- I contenuti e la struttura del Nucleo sono ispirati ai massimi principi di democrazia.
- Il Nucleo ha durata illimitata, non ha fini di lucro e svolge le proprie attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il Nucleo opera nell'ambito del Volontariato e della Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, come:

- a) **Volontariato generico** inteso come una pluralità di attività riconducibili all'osservazione, segnalazione, all'assistenza e alla collaborazione con Enti e/o Istituzioni pubblici, finalizzate a migliorare la fruizione del bene comune;
- b) **Protezione Civile** ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Nucleo, indipendente ed apartitico, con propria autonomia patrimoniale e amministrativa, si ispira ai principi della solidarietà umana oltre a quelli contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con DPR n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni;
2. Quale segno distintivo, il Nucleo si fregia, tra gli altri, del logo e della denominazione dell'ANC;
3. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale;
4. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito dei soci nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona;

5. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Art. 3 ATTIVITA'

1. Il Nucleo esercita in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 117 /17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) protezione civile ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- f) promozione e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati e minori.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente saranno svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
3. Le attività del Nucleo sono svolte principalmente nell'ambito della Regione Campania ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane su attivazione degli organi centrali, regionali, provinciali e locali.

Art. 4 IMPEGNI

Per la realizzazione delle proprie finalità il Nucleo si propone di:

- 1. gestire e coordinare le attività promosse;
- 2. collaborare con ogni forma di associazionismo, nei limiti stabiliti dalle leggi, per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento;

3. offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente degli soci e dei volontari anche attraverso la programmazione e l'organizzazione di attività di formazione dei propri soci;
4. organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;
5. ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali in conformità alla normativa vigente;
6. sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
7. promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione circa le problematiche di Protezione Civile sia verso l'interno che l'esterno dell'Organizzazione;
8. promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l'ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato;
9. effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
10. Il Nucleo potrà, inoltre:
 - a) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici;
 - b) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 ATTIVITA' DIVERSE

Il Nucleo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 6 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo sarà l'organo preposto alla individuazione delle attività diverse.

Art. 6 RACCOLTA FONDI

Il Nucleo può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività sarà oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7
AMMISSIONE SOCI

1. Possono aderire al Nucleo le persone fisiche già iscritte quali soci della A.N.C. e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Nucleo con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.
8. Tutti i soci vengono iscritti nel libro soci di cui all'art. 15, co. 1, del d.lgs. 111/17.
9. L'ammissione definitiva, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata al superamento del corso base di formazione della durata massima di 3 (tre) mesi.

Art. 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che,
 - non sottintende agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi;
 - arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Nucleo;
 - non effettua il pagamento della quota annuale alla Sezione A.N.C. a cui il socio risulta essere iscritto;

può essere escluso dall'Nucleo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dal Nucleo. Chi intende recedere dall'Nucleo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
5. I diritti dei partecipanti al Nucleo non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al Nucleo, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Art. 9 **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Ogni qualvolta un socio del Nucleo contravviene:
 - ai principi ispiratori dell'ANC e del Nucleo;
 - alle disposizioni operative e/o amministrative emanate dal Presidente del Nucleo e/o organismi direttivi che regolano l'attività del Nucleo;
 - oppure si rende protagonista di diverbi verbali e/o azioni violente nei confronti di altri soci al Nucleo ed in genere alle varie strutture dell'ANC;

verrà sottoposto ad un procedimento disciplinare per l'accertamento dei fatti da parte del Comitato Esecutivo del Nucleo che, se ritenuto colpevole di quanto attribuitogli, emetterà una sanzione disciplinare, ratificata dal primo Consiglio Direttivo successivo alla decisione.

2. Le modalità con le quali verrà istruito e gestito il procedimento disciplinare nonché le sanzioni previste sono contenute nel Regolamento del Nucleo.
3. Comminata la sanzione prevista, il Presidente del Nucleo deve comunicare per iscritto al socio sanzionato, tutte le informazioni necessarie.

Art. 10 **DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle Assemblee e/o riunioni
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività del Nucleo e controllarne l'andamento;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; frequentare i locali del Nucleo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Nucleo;
- approvare il programma dell'attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;
- essere equipaggiati, compatibilmente con le necessità operative e le disponibilità, con l'uniforme operativa prevista e le attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le delibere adottate dal Consiglio Direttivo del Nucleo e le disposizioni emanate dal Presidente del Nucleo Regionale e Delegato;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- svolgere la prestazione di servizio preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dal Presidente nel Nucleo;
- presentare, dopo ogni servizio, se preventivamente concordate, le eventuali richieste di rimborso spese, che dovranno essere corredate di "pezze" giustificative (scontrini); il relativo rimborso decade se la richiesta viene presentata oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del servizio.

Art. 11
STATUS DEL SOCIO VOLONTARIO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Nucleo, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dal Nucleo soltanto - le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Nucleo.
7. Il Nucleo deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 LIBRI

1. Il Nucleo deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 13 ORGANI

1. Sono organi del Nucleo:
 - a) l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Responsabile del Nucleo;
 - e) il Vicepresidente del Nucleo;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti;
 - g) il segretario;
 - h) il tesoriere.

Art. 14 CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.
2. Le cariche sociali elettive sono gratuite e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.

3. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole cariche rimangono nei loro ruoli per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.
4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di tre volte anche non consecutive.
5. Il Presidente non può essere eletto più di cinque volte anche non consecutive.
6. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo.
7. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente in mancanza di candidature alla carica di Presidente.

Art. 15
ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 [dieci] giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. A tal fine farà fede la data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano, o tramite PEC. E' altresì possibile inviare la convocazione via email, sempre con il medesimo preavviso.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Nucleo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento del Nucleo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO (Costituzione)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli soci ed è composto da 7 (sette) soci per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3. mandati consecutivi. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Nucleo e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica del membro.
5. A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare o qualora sia dimissionario, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.
6. si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi mediante una delle seguenti modalità:
 - a. sedute fisiche;
 - b. sedute per audio/ video-conferenza.
8. In particolare, le sedute per audio/video-conferenza possono tenersi a condizione che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli

interventuti e che sia loro consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/ video collegati. Formalmente la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova chi presiede.

9. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 10 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.
10. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà altresì partecipare, senza diritto di voto: il Tesoriere che dovrà fornire, se richieste, informazioni di carattere economico/ finanziario.

Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO (Funzioni e compiti)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Nucleo o ad esso affidati;
 - fissare le norme per il funzionamento del Nucleo;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente che vanno a costituire il Comitato Esecutivo;
 - nominare il Tesoriere;

- predisporre le disposizioni operative ed amministrative del Nucleo;
- ratificare nella prima seduta successiva all'elezione del Comitato Esecutivo, la nomina del Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 18 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da:

- Presidente del Nucleo;
- Vice Presidente;
- Segretario, senza diritto di voto che dovrà stilare il verbale dei lavori.

Al Comitato Esecutivo vengono demandate le seguenti competenze:

- predisposizione delle disposizioni operative che regolano l'attività del Nucleo;
- emanazione di provvedimenti e di disposizioni a carattere d'urgenza per il funzionamento del Nucleo;
- adozione di provvedimenti finanziari a carattere d'urgenza, da attuare a firma congiunta con il Tesoriere;
- emanazione di provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio di soci che contravvengono alle regole del Nucleo;
- mantenere fattivi rapporti con le Autorità civili e militari presenti sul territorio giurisdizionale, nonché con il Presidente del Nucleo Regionale e con le altre strutture territoriali dell'ANC. Quanto stabilito in seno al Comitato Esecutivo verrà successivamente ratificato in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo del Nucleo.

Art. 19 PRESIDENTE DEL NUCLEO

Il Presidente del Nucleo che deve essere socio effettivo della sezione ANC, è eletto dal Consiglio Direttivo del Nucleo a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente il Nucleo nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;

Ratifica la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del tesoriere;

Nomina Segretario un qualificato socio al Nucleo;

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

Art. 20 VICE PRESIDENTE

In seno al Consiglio Direttivo viene eletto, a maggioranza di voti il Vice Presidente.

Il Vice Presidente avrà il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del Nucleo.

In particolare il Vice Presidente sostituirà il Presidente in occasione di sua assenza momentanea o di impedimento, mentre ne subentrerà nell'incarico in caso di dimissioni o cessazione dalle funzioni. Dovrà conseguentemente convocare entro 10 giorni una riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale si dovrà prendere atto della situazione, ratificare la nomina del nuovo Presidente, la cooptazione in Consiglio del primo dei non eletti e l'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Nucleo, sentito il parere non vincolante del Comitato Esecutivo, ed è ratificato dal Consiglio Direttivo. Coadiuvava il Presidente nella conduzione del Presidente ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli soci", del "libro dei beni inventariali" e di ogni altro documento che si rendesse necessario per la gestione del Nucleo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
- partecipa senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo.

Art. 22
TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Presidente sentito il parere non vincolante del Comitato Esecutivo, ed è ratificato dal Consiglio Direttivo.

Può essere nominato Tesoriere qualsiasi socio che abbia attitudine amministrativa e contabile.

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili del Nucleo. Sotto la propria responsabilità:

- a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Nucleo nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché di ogni altro adempimento amministrativo che si rendesse necessario;
- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 23
COLLEGIO PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria del Nucleo; in caso di dimissioni di un membro subentra il primo membro supplente ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente del Collegio dei probiviri è eletto all'interno del Collegio stesso.
5. Il Collegio decide sulle controversie fra soci, con esplicita esclusione della materia disciplinare.
6. Il Collegio stabilisce di volta in volta le regole procedurali ed i mezzi istruttori.
7. La decisione del Collegio è inappellabile.

Art. 24
SPECIALITA'

1. La Specialità è un'unità particolare del Nucleo formata da soci specializzati in un

determinato settore di competenza (sommozzatori - cinofili - orchestrali - operatori droni - sportivi - ecc.).

2. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale del Nucleo, previa autorizzazione del Presidente del Nucleo Regionale ANC della P.C. o del Delegato Regionale ANC.
3. Gli soci di una Specialità, devono essere soci dell'ANC iscritti ad una qualsiasi Sezione della Regione Campania.
4. Lo scioglimento di una Specialità, conseguente ad inadempienze al Regolamento interno, è deliberato, su proposta del Presidente del Nucleo e dal Consiglio Direttivo del Nucleo.
5. Il Responsabile della Specialità, dovrà essere un socio effettivo nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, in accordo con il Presidente del Nucleo.
6. Il Responsabile della Specialità risponde al Presidente del Nucleo del buon andamento della Specialità sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
7. Il Responsabile della Specialità dipende operativamente dal Presidente del Nucleo, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui la Specialità venga impegnata, di concerto con il Presidente del Nucleo o con il Delegato Regionale.
8. Il Responsabile della Specialità deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato o di gruppi di protezione Civile.
9. Il Responsabile della Specialità risponde della gestione economico-amministrativa ed operativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.
10. E' preclusa alla Specialità l'adesione di interventi richiesti da Enti privati e/o da Associazioni non riconosciute.

**Art. 25
SQUADRE**

1. Il Nucleo, come la Specialità, possono essere strutturati su più squadre, su delibera del Consiglio Direttivo.
2. La squadra può avere sede coincidente con quella del Nucleo o altra secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
3. Le squadre non hanno comparto territoriale.
4. Il Caposquadra viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Nucleo o Responsabile della Specialità.
5. Il Caposquadra risponde al Presidente del Nucleo e/o al Responsabile della Specialità, del buon andamento operativo della squadra.
6. Il Caposquadra è il primo responsabile dei volontari della sua squadra e dipende operativamente dal Presidente del Nucleo o del Responsabile della Specialità.

Art. 26
SETTORI

Al fine di operare con efficienza in alcuni campi, il Nucleo può strutturarsi in settori.

1. Il Vicepresidente del Nucleo è responsabile dei Settori.
2. I settori previsti alla data di approvazione del presente Statuto sono:
 - a) Risorse umane;
 - b) Formazione;
 - c) Telematica;
 - d) Logistica;
 - e) Autoreparto.
3. Il Responsabile di Settore risponde al Presidente del Nucleo del buon andamento del Settore per le risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
4. Il Responsabile di Settore risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.

Art. 27
RISORSE ECONOMICHE

1. Il Nucleo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi derivanti da convenzioni sottoscritte esclusivamente con Enti ed Amministrazioni pubbliche;
 - contributi dal Se.Co.V. (Servizio Coordinamento Volontariato della Presidenza Nazionale);
 - contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - contributi da organismi internazionali;
 - contributi da privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite da beni mobili o immobili pervenuti al Nucleo a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso un Istituto di credito.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente del Nucleo o con delega al Tesoriere.

Art. 28
BILANCI

1. Il bilancio è il documento principale della gestione amministrativa del Nucleo.
2. Sono previsti:
 - a) il bilancio annuale preventivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;
 - b) il bilancio annuale consuntivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno;
 - c) la relazione trimestrale di cassa.

3. I bilanci annuali del Nucleo vengono:

- a) predisposti dal Tesoriere;
- b) proposti dalla Comitato Esecutivo al Consiglio Direttivo;
- c) approvati dall'Assemblea degli soci.

4. La relazione trimestrale di cassa viene:

- a) predisposta dal Tesoriere;
- b) proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Direttivo;
- c) approvata dal Consiglio Direttivo.

5. Il bilancio consuntivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

6. Nel caso che il bilancio consuntivo non venga approvato dall'Assemblea degli soci il Consiglio Direttivo decade. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Nucleo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. Il Nucleo può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

8. Per le attività di interesse generale prestate, il Nucleo può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 29
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri e da due membri supplenti, tutti iscritti nell'apposito registro ed eletti annualmente dall'Assemblea Ordinaria del Nucleo in caso di dimissioni di un membro subentra il primo membro

- supplente, ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto all'interno del Collegio stesso.
 3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
 4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi del Nucleo, oppure su segnalazione di almeno un terzo soci, fatta in forma scritta e debitamente firmata.
 5. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione del Nucleo e di verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e resa nota a tutti gli soci.
 7. Il Collegio può richiedere al Presidente del Nucleo la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile del Nucleo.

Art. 30 UNIFORME

L'uniforme dei volontari del Nucleo è loro prerogativa esclusiva. Essa viene indossata dai volontari esclusivamente quando comandati di servizio sia esso:

- > di rappresentanza;
- > operativo;
- > addestrativo.

L'uniforme è specificata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto e dal Regolamento applicativo interno ed è conforme a quanto disposto dalla Presidenza Nazionale A.N.C

Art. 31 PROTOCOLLI D'INTESA

- a) Il Consiglio Direttivo può deliberare, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi del Nucleo;
- b) i protocolli d'intesa devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.

Art. 32
MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Qualora il Se.Co.V. proponga un modello di Statuto connesso alle disposizioni del D.Lg.117/2017, il presente Statuto potrà essere oggetto di modifica.
2. Le modifiche possono, in ogni caso, essere presentate:
 - dal Presidente del Nucleo all'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata,
 - dal Comitato Esecutivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
 - da un terzo dei soci.
3. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 33
RAPPORTI CON L'A.N.C.

Il Nucleo mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, con l'Ispettorato Regionale ANC per la Campania, con il Delegato Regionale ANC di P.C., col il Presidente del Coordinamento Regionale e con le Sezioni ANC esistenti sul territorio campano nonché con l'Arma territoriale.

L'Ispettore Regionale ANC per la Campania ha il compito precipuo di:

- vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni che vengono emanate dal Se.co.V. tramite il Coordinatore Regionale o il Delegato Regionale ANC di P.C.;
- può accedere all'interno delle sedi operative del Distaccamento, previo accordi.

Art. 34
REGOLAMENTO ATTUATIVO

1. L'iniziativa per l'adozione di un Regolamento per l'attuazione del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo del Nucleo. Le proposte possono essere fatte dai suoi membri.
2. Il Regolamento validamente formato entra a far parte delle modalità operative del Nucleo.
3. Il Regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Regolamento previsto dal presente Statuto, è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 35

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento del Nucleo, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 36

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



1 SOCI

SALERNO, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Emilio Prezioso

IL SEGRETARIO

Alia

Sergio Ikon
Alia Ikon
Antonio Ikon
Vincenzo Granelli
Giovanna Ikon
Carlo Ikon

Peppino Ikon
Mary Ikon
Peppino Ikon
Vincenzo Ikon
Giuseppe Ikon

Registrato a Sala Consilina il 21 APR. 2021

N° 221 mod. 3° Vol

esatto Euro ESENTE

FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE

L'ADDETTO
Di Massimo Giovanni